

Codice A1813B

D.D. 11 novembre 2020, n. 3014

**L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)**



**ATTO DD 3014/A1813B/2020**

**DEL 11/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Vista la nota prot. n° 37263 in data 04/08/2020, pervenuta in data 05/08/2020 prot. in ingresso n° 38184/DA1813B, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Sestriere, volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 della istanza prot. n° 1314 in data 27/07/2020 presentata da *Momissis Aomissis* (C.F. *MomissisJ*) in qualità di legale rappresentante della società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per realizzare, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, una variante al Progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros" nei comuni di Cesana T.se e Sestriere, autorizzato con la Determinazione n° 169 del 16/08/2018 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea";

Considerato che:

- il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di verifica di VIA, conclusasi con la D.D. n° 67 in data 07/03/2018 del Responsabile del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.
- gli interventi di modifica al progetto assoggettato a procedura di verifica di VIA ricadano nelle previsioni di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n° 152/2006;
- con nota prot. n° 80896/DA1605B in data 10/09/2020 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate comunica che la società Sestrieres s.p.a. ha presentato in data 04/09/2020, protocollo n° 79288, l'istanza di valutazione preliminare delle varianti in corso d'opera al progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione

interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros", e comunica l'attivazione dell'Organo Tecnico regionale per l'esame della proposta;

- con la nota prot. n° 11485/DA2106A in data 05/10/2020, pervenuta in pari data protocollo in ingresso n° 47462/DA1813B, il Settore Sport e Tempo Libero ha trasmesso la D.D. n° 123/DA2106A in data 05/10/2020 con cui, dato atto che la variante in corso d'opera non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi, si stabilisce che l'intervento non debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori e che non debba essere oggetto di verifica o valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. n° 152/2006;

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- le opere sono state autorizzate con la Determinazione n° 169 del 16/08/2018 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea";

-la variante proposta:

- riguarda un incremento dello sviluppo delle opere di sostegno di un tratto della pista 27 Alta, modifiche alla pista 27 attraverso il suo allargamento per un tratto di circa 50 m, che comporterà scavo in roccia e la realizzazione di palificate doppie di sostegno, e l'allargamento della pista 27 bassa attraverso la posa lungo la scarpata di valle di strutture modulari prefabbricate a sbalzo.

- l'intervento originariamente previsto ha lo scopo di garantire la fruibilità della pista multifunzionale in condizioni di maggiore sicurezza per i fruitori a seguito dell'incremento dell'afflusso causato dalla chiusura della pista "Cresta" e della pista "Imbuto";

- le opere per le quali è richiesta l'autorizzazione in variante hanno, tra l'altro, lo scopo di consolidare alcuni microsmottamenti che si sono verificati durante i lavori di scavo, e data l'urgenza di evitare ulteriori dissesti quelli di somma urgenza risultano in parte già realizzati;

- gli interventi volti alla stabilizzazione, alla messa in sicurezza del versante ed alla regimazione delle acque di scorrimento e superficiali, rientrano tra quelli previsti all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) della L.r. n° 45/1989 non soggetti ad autorizzazione;

- l'ampliamento della sezione utile della pista con la realizzazione di una struttura a sbalzo ed il prolungamento della tubazione dell'impianto di innevamento linea di innevamento sono soggetti alla autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989

- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti e non interferisce con superfici boscate;

- al termine dell'intervento si provvederà a completare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale previsti ed autorizzati con i precedenti provvedimenti;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto tale garanzia risulta essere già stata prestata;

- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco oltre a quelli già previsti ed oggetto dei precedenti provvedimenti sopra richiamati, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Visto il verbale istruttorio in data 10/11/2020 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele:

Il Funzionario, esaminati gli elaborati progettuali ha evidenziato che:

- la variante in corso d'opera comporterà un modesto aumento dei volumi di scavo e riporto,

totalmente compensati, pari a 378 m<sup>3</sup>, con un ridotto aumento della superficie interferita, pari a 282 m<sup>2</sup>, dovuti essenzialmente alle opere di consolidamento del versante ed alla posa della linea di innevamento, che sarà immediatamente ritombata;

- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti e non interferisce con superfici boscate;

- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco oltre a quelli già previsti ed oggetto dei precedenti provvedimenti sopra richiamati, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

- non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti sopra richiamati;

ed ha espresso, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, parere favorevole al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la variante l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione della variante presentata dalla società Sestrierers s.p.a., senza prescrizioni.

Vista la richiesta alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Settore Geologico prot. n° 39760/DA1813B in data 17/08/2020 del parere idrogeologico in merito alla compatibilità dell'intervento, per il quale viene richiesta l'autorizzazione della variante, con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 50334/A1819B in data 15/10/2020, con cui si rileva che l'intervento non modifica sostanzialmente l'assetto idrogeologico del versante, anche per i modesti volumi di materiale di scavo e riporto, e ne migliora le condizioni di stabilità, e che le opere in variante oggetto di richiesta d'autorizzazione possono essere considerate compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, sulla base della documentazione progettuale presentata, redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, richiamate le competenze e responsabilità del soggetto gestore degli impianti e del Direttore di pista in merito alla gestione del rischio valanghivo secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.r. n° 2/2009, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella documentazione progettuale presentata e le seguenti prescrizioni:

- nel corso della realizzazione dei lavori di allargamento della pista 27 alta presso l'imbocco della pista "Imbuto" attraverso lo scavo del rilievo roccioso lungo la cresta, dovrà essere garantita la presenza di un geologo professionista, nominato dalla Direzione Lavori, che verifichi la rispondenza dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso a quanto definito nella relazione geologica e valuti l'eventuale necessità di realizzazione di opere di consolidamento delle scarpate;

- nella realizzazione delle opere di sostegno delle scarpate con palificate doppie in legname dovrà essere garantito il drenaggio del materiale posto a tergo delle palificate attraverso la selezione di materiale più grossolano, che favorisca il deflusso delle acque di precipitazione e di quelle di fusione del manto nevoso;

- la posa delle strutture in acciaio e legname per l'allargamento dell'imbocco della pista 27 bassa dovrà avvenire su substrato roccioso o comunque su terreno stabile o opportunamente consolidato tramite rullatura al fine di garantire la stabilità delle opere nel tempo;

- in tutti i settori d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio sul sedime della pista, finalizzato ad evitare il convogliamento delle acque di ruscellamento sulle scarpate di valle, in corrispondenza delle opere di sostegno;

- il proponente dovrà provvedere ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento delle scarpate realizzate, nonché del sistema di drenaggio e smaltimento

delle acque di ruscellamento.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e la variante alle opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla variante dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) alla introduzione delle

varianti in corso d'opera al progetto MF01 "Pista multifunzionale Sestriere - Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico - Realizzazione interventi di adeguamento in località Roccette e Cresta Valloncros", precedentemente autorizzato con la Determinazione n° 169 del 16/08/2018 della Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti del Settore scrivente ferme restando le prescrizioni dettate con i provvedimenti richiamati ed al rispetto della successiva prescrizione:

- a) nel corso della realizzazione dei lavori di allargamento della pista 27 alta presso l'imbocco della pista "Imbuto" attraverso lo scavo del rilievo roccioso lungo la cresta, dovrà essere garantita la presenza di un geologo professionista, nominato dalla Direzione Lavori, che verifichi la rispondenza dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso a quanto definito nella relazione geologica e valuti l'eventuale necessità di realizzazione di opere di consolidamento delle scarpate;
- b) nella realizzazione delle opere di sostegno delle scarpate con palificate doppie in legname dovrà essere garantito il drenaggio del materiale posto a tergo delle palificate attraverso la selezione di materiale più grossolano, che favorisca il deflusso delle acque di precipitazione e di quelle di fusione del manto nevoso;
- c) la posa delle strutture in acciaio e legname per l'allargamento dell'imbocco della pista 27 bassa dovrà avvenire su substrato roccioso o comunque su terreno stabile o opportunamente consolidato tramite rullatura al fine di garantire la stabilità delle opere nel tempo;
- d) in tutti i settori d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio sul sedime della pista, finalizzato ad evitare il convogliamento delle acque di ruscellamento sulle scarpate di valle, in corrispondenza delle opere di sostegno;
- e) il proponente dovrà provvedere ad effettuare periodiche operazioni di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento delle scarpate realizzate, nonché del sistema di drenaggio e smaltimento delle acque di ruscellamento.

2) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dall'obbligo della costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto tale garanzia risulta essere già stata prestata;

3) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento non prevede eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco oltre a quelli già previsti ed oggetto dei precedenti provvedimenti sopra richiamati ;

4) La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

5) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni